

SCHEMA DI CONVENZIONE

**TRA LA REGIONE PUGLIA, L'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA E IL
CENTRE INTERNAZIONAL DE HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES
MEDITERRANEENNES ISTITUTO AGRONOMIC DEL MEDITERRANEO DI BARI PER LA
CREAZIONE DI UN SISTEMA DELLA CONOSCENZA A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA PUGLIA 2007 – 2013**

Premesso che

- la Regione Puglia è impegnata nella realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013 (di seguito PSR) approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 148 del 12 febbraio 2008;
- al punto 11 del PSR, l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 è individuata nel Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura – Dott. Giuseppe Mauro Ferro;
- per garantire una efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del PSR, risulta necessario rafforzare gli interventi di assistenza tecnica del programma al fine di garantire all'Autorità di Gestione il necessario supporto specialistico;
- l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (di seguito INEA), Ente di diritto pubblico di ricerca, per compiti statuari svolge funzioni di supporto scientifico in relazione all'applicazione delle politiche agro-alimentari, agro-industriali e di sviluppo rurale, nell'interesse delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti Locali e delle altre pubbliche Amministrazioni;
- Il Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes - Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (di seguito IAMB), Istituzione intergovernativa di diritto Pubblico, creata sotto l'egida dell'OCDE e del Consiglio d'Europa e alla quale aderiscono 13 paesi del bacino del Mediterraneo, svolge attività di formazione, cooperazione e ricerca nel settore dello sviluppo rurale, della gestione sostenibile delle risorse idriche, IPM e agricoltura biologica mediterranea;
- In fase di definizione del PSR Puglia 2007-2013 la Regione Puglia è stata supportata dall'INEA e dallo IAMB, potendo gli Istituti valorizzare e utilizzare le proprie competenze scientifiche a servizio della Regione Puglia;
- l'INEA collabora con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, alla gestione della Rete Rurale Nazionale il cui programma, approvato con Decisione C(2007) 3824 del 13 agosto 2007, finalizzato alla attuazione delle indicazioni contenute nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale 2007-2013, promuovendo lo scambio di buone prassi, l'innalzamento delle performance qualitative degli interventi e favorendo le attività di monitoraggio e di valutazione;

- l'INEA, con la propria Sede Regionale della Puglia, ha già svolto attività di analisi e supporto tecnico all'Amministrazione regionale nell'attuazione delle politiche comunitarie (Misure FEOGA della programmazione regionale nei periodi 1994-1999 e 2000-2006, Iniziative comunitarie Leader II e Leader+);
- lo IAMB con la propria struttura, ha già svolto attività di analisi e supporto tecnico all'Amministrazione regionale su tematiche quali la sostenibilità del settore agricolo, l'agricoltura biologica e la cooperazione transnazionale;
- la Regione Puglia, l'INEA e lo IAMB ritengono che una stretta collaborazione possa migliorare i risultati del PSR Puglia 2007-2013, ottimizzandone l'attuazione attraverso la creazione di un sistema della conoscenza relativo alle tematiche di operatività del PSR;
- l'INEA e lo IAMB, inoltre, hanno interesse a poter utilizzare i risultati delle proprie attività di supporto alla Regione Puglia nel campo della ricerca.

Ritenuto che

- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la collaborazione tra la Regione Puglia, INEA e IAMB, tendente ad ottimizzare l'attuazione del PSR, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;
- per la stipula del contratto che formalizzi la collaborazione tra Regione Puglia, INEA e IAMB non è di applicazione il Decreto legislativo 163/2006 in base a quanto disposto alla lettera f, comma 1 articolo 19 (Contratti esclusi);
- la Giunta regionale con atto del..... n..... ha disposto di avviare la collaborazione con INEA e IAMB delegando alla firma della presente Convenzione il Dirigente a.i. servizio Agricoltura, Dott. Giuseppe Mauro Ferro.

la Regione Puglia, di seguito Regione, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura Dott. Giuseppe Mauro Ferro, domiciliato per la carica presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura - Lungomare N. Sauro 45, Bari,

e

l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), con sede legale in Roma, Via Barberini n. 36 (00187), codice fiscale 01008660589, nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente On.le Lino Carlo RAVA, nato a Tagliolo Monferrato (AL) il 3 aprile 1956, e domiciliato per la carica presso la sede dell'INEA

e

il Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes - Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB), da ora in avanti denominato C.I.H.E.A.M.-IAMB, con sede in Valenzano alla Via Ceglie n. 9 Codice fiscale 93047470724 nella persona del dott. Cosimo Lacirignola in qualità di Direttore Pro-tempore, legale rappresentante del C.I.H.E.A.M.-IAMB e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Assunzione delle premesse)

Le premesse ed ogni documento allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(Finalità)

Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per attività da realizzarsi nell'ambito dell'Assistenza Tecnica del PSR Puglia 2007-2013, riguardanti la creazione e l'implementazione costante di un *Sistema della Conoscenza* sui tematismi di interesse del PSR.

L'attività da realizzarsi sono specificatamente descritte nel *Programma di lavoro* in allegato alla presente convenzione.

Articolo 3

(Obblighi delle parti)

La Regione Puglia mette a disposizione le proprie strutture nonché le risorse e/o i locali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al *Programma di lavoro*;

l'INEA mette a disposizione le proprie strutture, il supporto delle proprie competenze e professionalità nonché i materiali, la documentazione e le banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal Programma di lavoro;

lo IAMB mette a disposizione le proprie strutture, il supporto delle proprie competenze e professionalità nonché i materiali, la documentazione e le banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal Programma di lavoro.

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed in osservanza della normativa vigente.

Articolo 4

(Risorse umane)

Per la realizzazione delle attività descritte nel *Programma di lavoro* in allegato:

- INEA sceglie in piena autonomia il proprio personale che dovrà possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le attività previste nel Programma di Lavoro, senza che per detto personale possano insorgere, in alcun caso, rapporti di lavoro con la Regione Puglia;
- IAMB sceglie in piena autonomia il proprio personale che dovrà possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le attività previste nel Programma di Lavoro, senza che per detto personale possano insorgere, in alcun caso, rapporti di lavoro con la Regione Puglia.

Per i dipendenti pubblici impiegati si applicano le norme in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo previste dalle vigenti leggi.

Articolo 5

(Responsabilità)

Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre nell'ambito dell'attività di cui al presente accordo.

Articolo 6

(Oneri)

Per la realizzazione delle attività descritte nel *Programma di lavoro* in allegato, la Regione Puglia riconosce un contributo all'INEA e allo IAMB, pari ai seguenti importi annui per l'intera durata della convenzione:

- INEA 500.000,00 Euro;
- IAMB 500.000,00 Euro.

Tali oneri costituiranno spesa ammissibile ai sensi del Regolamento CE 1974/2006 per attività sviluppate nell'ambito dell'Assistenza Tecnica PSR e saranno rendicontati sulla base delle linee guida redatte dal MIPAAF. Tale spesa ha copertura finanziaria nella Misura 511 – Assistenza Tecnica del PSR Puglia 2007-2013.

Le spese riconosciute ad INEA e IAMB sono quelle eleggibili al contributo del FEASR, pertanto soggette alle disposizioni di pagamento previste da AGEA-Organismo Pagatore.

INEA e IAMB dovranno presentare alla Regione Puglia idonea rendicontazione dettagliata in base ad una analisi distinta dei costi sostenuti per il personale impiegato, per i mezzi tecnici, materiali ed immateriali, acquistati e per la documentazione o riproduzione di atti prodotti ed eventuali pagamenti di imposte laddove dovute.

La Regione Puglia disporrà, compatibilmente con regole di bilancio e di relazione con l'Organismo Pagatore, la corresponsione - da reiterarsi ogni anno - di anticipi ad INEA e a IAMB nella misura del 30% dell'importo annuo.

La Regione Puglia provvederà alla disposizione di liquidazione delle spese ad INEA e IAMB, sulla base della verifica della rendicontazione e secondo le modalità convenute o da convenire con l'Organismo Pagatore - AGEA.

Articolo 7

(Risultati)

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione Puglia, dell'INEA e dello IAMB, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le parti.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto – in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente convenzione.

Articolo 8

(Informativa trattamento dati)

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

I responsabili del trattamento dei dati personali sono per l'INEA il Direttore Generale pro-tempore nella persona del Prof. Alberto Manelli, per lo IAMB il Direttore Generale pro-tempore nella persona del Dr. Cosimo Lacirignola.

Articolo 9

(Durata)

La presente convenzione, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha la durata uguale al periodo di applicazione del PSR. In ogni caso la presente convenzione termina il 31.12.2015.

Articolo 10

(Recesso)

Le parti si riservano la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione. La volontà di recesso deve essere comunicata formalmente alle controparti, almeno 60 giorni prima della fine dell'anno di cui trattasi ed ha effetto dall'inizio dell'anno successivo

Articolo 11

(Foro competente)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo per una amichevole composizione.

In caso di mancata risoluzione delle controversie le parti ricorrono alla giurisprudenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico dell'INEA e dello IAMB.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Puglia

Per l'INEA

Per lo IAMB